Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 74

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 31 marzo 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1949, n. 89.

Prelevamento di L. 75.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1948-49.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 26 ottobre 1948, nn. 1256 e 1257 e 30 ottobre 1948, n. 1271;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stesso stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 353 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, è autorizzata la prelevazione di L. 75.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 72. — Spese riservate, ecc. . L. 15.000.000

Ministero dell'Africa italiana:

Cap. n. 27. — Spese, ecc. . . . . . » 60.000.000

Totale . . . L. 75.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1949
Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 43. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1949, n. 90.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Catechiste del Sacro Cuore, in Casoria (Napoli).

N. 90. Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore Catechiste del Sacro Cuore, in Casoria (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1949, n. 91.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura generalizia della Congregazione delle Suore Clarisse cappuccine dell'Eucaristia e della Madre di Dio, con sede in Formia (Latina).

N. 91. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura generalizia della Congregazione delle Suore Clarisse cappuccine dell'Eucaristia e della Madre di Dio, con sede in Formia (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1948.

Iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, categoria « dragamine ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 19 settembre 1935, numero 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, riguardante l'organizzazione della Marina mercantile in tempo di guerra;

Vista la legge 13 luglio 1939, n. 1154, relativa alle norme sulla requisizione, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1483, riguardante la classificazione del naviglio;

Visto il regio decreto 31 maggio 1946, n. 616, che proroga la validità delle disposizioni dei regi decreti-legge 19 settembre 1935, n. 1836, e 30 maggio 1943, n. 123, riguardanti, rispettivamente, l'organizzazione della Marina mercantile per il periodo di guerra e la disciplina della militarizzazione, nonchè del regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 707, sul noleggio di navi mercantili.

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Il seguente naviglio mercantile, requisito per esigenze delle Forze armate, è temporaneamente iscritto nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, a decorrere dall'ora e dalla data a fianco di ognuno indicata:

motopeschereccio « Fratellanza », di stazza lorda tonn. 28,44, iscritto al n. 955 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 2 dicembre 1948;

motopeschereccio « Santa Maria 1ª » di stazza lorda tonn. 27,71, iscritto al n. 804 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 8 del 30 novembre 1948;

motopeschereccio « Elisabetta Maria », di stazza lorda tonn. 26,32, iscritto al n. 939 delle matricole del Circondario marittimo di Molfetta: dalle ore 24 del 20 novembre 1948;

motopeschereccio « Romolo », di stazza lorda tonnellate 36,92, iscritto al n. 1012 delle matricole del Circondario marittimo di Molfetta: dalle ore 8 del 13 novembre 1948;

motopeschereccio « Maria Anna », di stazza lorda tonn. 29,85, iscritto al n. 556 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 9 del 14 ottobre 1948;

motopeschereccio « Ausiliaria 1ª », di stazza lorda tonn. 31,98, iscritto al n. 639 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 9 del 14 ottobre 1948;

motopeschereccio « Maria Pia », di stazza lorda tonn. 30,44 iscritto al n. 565 delle matricole del Compartimento marittimo di Rimini: dalle ore 9 del 14 ottobre 1948;

motopeschereccio « Luciana 1ª », di stazza lorda tonn. 23,80, iscritto al n. 975 delle matricole del Compartimento marittimo di Ancona: dalle ore 8 del 25 novembre 1948.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1948

EINAUDI

PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1949
Registro Marina militare n. 3, foglio n. 472. — CILLO

(1154)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1949.

Sostituzione di un componente il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti e su conforme designazione del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici come da nota in data 4 febbraio 1949;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Michele Caccese, cessa, a datare dal 1° febbraio 1949, dalla carica di consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, in applicazione del secondo comma dell'art. 3 dell'anzidetto decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, perchè collocato in pensione dalla suddetta data.

Art. 2.

Il presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dott. ing. Mario Folinea è nominato consigliere di amministrazione delle Ferrovie dello Stato a decorrere dal 1° febbraio 1949 in base al punto *f*), dell'art. 1 del citato decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1949

EINAUDI

CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1949
Registro Bilancio trasporti n. 9, foglio n. 363. — CASABURI

(1168)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 1949.

Costituzione del Collegio dei revisori per il controllo della gestione contabile dell'« Istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra - F. D. Roosevelt ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 131, concernente l'erezione in ente morale e l'approvazione dello statuto dell'« Istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra - F. D. Roosevelt »;

Visto l'art. 18 dello statuto dell'ente, relativo all'istituzione di un Collegio di revisori per il controllo della gestione contabile;

Viste le designazioni del Presidente della Corte dei conti e dei Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e della marina mercantile per la nomina del presidente e dei componenti del Collegio predetto;

Decreta:

Il Collegio dei revisori previsto dall'art. 18 dello statuto dell'« Istituto di arti e mestieri per orfani dei lavoratori italiani caduti in guerra F. D. Roosevelt », è costituito come appresso:

dott. Giovanni Cillo, referendario della Corte dei conti, presidente;

dott. Vincenzo Aragona, ragionere capo dell'Amministrazione dell'interno, membro effettivo;

rag. Tomaso Triossi, ispettore del Ministero della pubblica istruzione, membro effettivo;

dott. Corradino Azzolini, capo sezione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, membro supplente;

dott. Guido Gambioli, ispettore generale del Ministero della marina mercantile, membro supplente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1949

DE GASPERI

(1151)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1949.

Revoca del decreto Ministeriale 8 settembre 1945 di sottoposizione a sequestro della Società in accomandita semplice « La Meccanoptica », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita semplice « La Meccanoptica », con sede in Milano, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi;

Ritenuto che nella società suindicata attualmente non esistono più interessi tedeschi, e ciò in dipendenza dell'avvenuta cessione delle quote sociali di pertinenza tedesca, e che deve quindi provvedersi alla revoca del sequestro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 8 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società in accomandita semplice « La Meccanoptica », con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

(1170)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1949.

Revoca del decreto Ministeriale 10 settembre 1945 concernente la sottoposizione a sequestro della Società anonima Viganò, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 10 settembre 1945, col quale, in applicazione del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100, è stata sottoposta a sequestro la Società anonima A. Viganò, con sede in Milano, esistendo nella stessa prevalenti interessi tedeschi;

Ritenuto che nella società suindicata attualmente non esistono più interessi tedeschi, e ciò in dipendenza della avvenuta cessione delle azioni di pertinenza tedesca, e che deve quindi provvedersi alla revoca del sequestro;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Visto l'art. 9 del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1948, n. 177;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 10 settembre 1945, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima A. Viganò, con sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

(1169)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1949.

Aumento da Lit. 300 milioni a Lit. 1 miliardo del limite d'emissione di buoni fruttiferi della Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il proprio decreto in data 24 settembre 1945;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

E' elevato da Lit. 300 milioni a Lit. 1 miliardo il limite, stabilito con il proprio decreto in data 24 settembre 1945, entro il quale la Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è autorizzata ad emettere, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 24 del decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416, buoni fruttiferi nominativi a scadenza fissa contro versamento della relativa valuta.

Art. 2.

Per i buoni di che al precedente articolo, emessi con scadenza a sei mesi, il tasso d'interesse non potrà superare la misura del 3 % in ragione d'anno. Per i buoni emessi con scadenza a dodici mesi, il tasso di interesse non potrà superare la misura del 3,50 %.

Art. 3.

Nulla è innovato, per quanto non contemplato dal presente decreto, circa le disposizioni del precitato decreto in data 24 settembre 1945.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1949

Il Ministro: PELLA

(1153)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pisa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Per l'integrazione del bilancio 1948, il comune di Pisa con decreto interministeriale 12 gennaio 1949, n. 6759, è autorizzato a contrarre con uno degli istituti di credito, legalmente designati, un mutuo di L. 39.845.665.

(1160)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 72

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 30 marzo 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 30 marzo 1949

Rendita 3,50 % 1906	77,60
Id. 3,50 % 1902	70,80
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	97,70
Redimibile 3,50 % 1934	73,80
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	73,50
Id. 5 % (Ricostruzione)	93,80
Id. 5 % 1936	94,10
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,90
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,875
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,425
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,475
Id. 5 % convertiti 1951	99,95

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di marzo 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 30 marzo 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio italiano dei Cambi

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Pollutri e Casalbordino (Chieti)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Pollutri e Casalbordino (Chieti), dell'estensione di ettari 934 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada provinciale che, partendo da Casalbordino, tocca il bivio « Miracoli » e prosegue fino a Pollutri; indi tocca il bivio per Scerni, il bivio per Atessa, il bivio per Torino di Sangro, il bivio per Villafonsina, ricongiungendosi a Casalbordino.

(1118)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Barbarano, Villaga, Mossano, Nanto, Castagnero e Longare (Vicenza).

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Barbarano, Villaga, Mossano, Nanto, Castagnero e Longare (Vicenza), della estensione di ettari 2986, delimitati dai confini sotto indicati; sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dal centro del comune di Barbarano Vicentino (piazza Roma), segue la via Vicariato fino al Castello, seguendo la strada comunale che conduce a Villaga, proseguendo per via Croce Negra fino a Ronca, indi per via Pila e Salgari si passa per Toara proseguendo per via Villa salendo a Bocca d'Orno, proseguendo per Pozzolo, Calto, Liona, Bellotti fino a Zivencedo e continuando per via Carpane si passa per la Scudeletta scendendo nuovamente a Barbarano, si segue la comunale S. Martino giungendo alla colombara del comune di Mossano, indi Boccanegra, la fontana Trene del comune di Nanto, la Torretta, osteria Rappi, Villabalzana seguendo la strada del monte della Pietra, la cà Bianca, la cà Brolane, la cà Berneo, Santa Tecla, chiesa di Costozza, ponte di Costozza, seguendo la strada provinciale Riviera fino a ponte di Nanto, si prosegue per Nanto, seguendo la strada comunale fino alla via cà Bassa (osteria alla Borsa) continuando per la via della Crosarola, contrà Priare, passando sotto la villa Montruglio, seguendo sempre le strade comunali, indi alla contrà Pozzale, passando per la strada campestre « Molinelli » giungendo alla contrà Piccoli (casa Pozza) proseguendo per la provinciale e fino alla piazza Roma di Barbarano.

(1119)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Gambatesa (Campobasso)

Fino al 30 giugno 1950, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Campobasso, della estensione di ettari 1800 circa, compresa nel comune di Gambatesa, delimitata dai seguenti confini:

fiume Siccida, dal ponte sulla strada nazionale che conduce a Foggia; fiume Tappino; fiume Tortore; strada comunale Macchia; strada comunale dei pesci; strada comunale Valle Fratte; strada comunale Donatello; strada provinciale Centocelle; strada nazionale per il tratto che va dal bivio per la predetta provinciale al ponte sul fiume Siccida.

(1120)

Revoca del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Novara

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 14 maggio 1947, nella zona della provincia di Novara, della estensione di ettari 1537 circa, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, è revocato.

(1122)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa acquisto e smercio « Cormons », con sede in Cormons.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 marzo 1949 i poteri conferiti al dott. Giuseppe Musi, commissario della Società cooperativa acquisto e smercio « Cormons », con sede in Cormons, sono stati prorogati al 30 aprile 1949.

(1172)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Conferma di sindaci effettivi della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con regio decreto 9 febbraio 1940, n. 445 e modificato con regio decreto 6 gennaio 1941, n. 24;

Dispone:

Il dott. Francesco Pani e il dott. Gustavo Rossi Espagnet sono confermati sindaci effettivi della Sezione autonoma per il credito cinematografico presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, e resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1949.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1949

Il Governatore: MENICHELLA

(1034)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Ancona, con sede in Ancona

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il provvedimento in data 25 ottobre 1948, con il quale il dott. Dino Fiori fu Roberto è stato nominato commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Ancona, con sede in Ancona;

Considerata l'opportunità di restituire l'anzidetta azienda all'ordinaria amministrazione;

Dispone:

I signori Angelini Francesco fu Igino e Marconi Corrado fu Enrico sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ancona, con sede in Ancona, per un quadriennio e con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1949

(1051) *Il Governatore*: MENICHELLA

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Visto il decreto 14 dicembre 1948, n. 20491.2/12895, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo;

Vista la nota del Prefetto di Viterbo, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il dott. Guido Baumgartner, perchè deceduto, con il dott. Ernesto Francarelli nella qualità di segretario della Commissione suddetta;

Decreta:

In sostituzione del dott. Guido Baumgartner è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Viterbo il dottor Ernesto Francarelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 marzo 1949

(1109) *L'Alto Commissario*: COTELLESSA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

Concorso per ottocento posti in colonie marina e montana

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato e dalle Aziende autonome dello Stato nella colonia marina di Senigallia (Ancona) ed in quelle montane di Spoleto (Perugia) e di Agerola (Napoli) organizzate da questo Ente.

I posti disponibili nelle tre colonie sono di quattrocento per quella marina di Senigallia, di cento per quella montana di Spoleto e di trecento per quella montana di Agerola, suddivisi in due turni di un mese ciascuno con inizio rispettivamente al 1° luglio ed al 4 agosto 1949.

I bambini e le bambine saranno ripartiti nelle tre colonie, come segue:

Senigallia: bambini n. 300, bambine n. 100;
Spoleto: bambini n. 50, bambine n. 50;
Agerola: bambini n. 200, bambine n. 100.

Possono essere ammessi alle colonie i figli dei salariati (permanenti, temporanei e giornalieri) in servizio alla data del bando di concorso.

Gli aspiranti dovranno, alla data del presente avviso, aver compiuto il 7° e non aver superato il 12° anno di età.

Nelle colonie possono essere ammessi i fanciulli riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simili.

Ne sono esclusi coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare o laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica, da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza psichica grave o da neuropsicosi, quelli che convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora trascorso, all'atto dell'ammissione, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio e quelli che risultino affetti da altre minorazioni fisiche tali da richiedere cure assistenziali particolari non compatibili con la vita in comunità.

Gli aspiranti dovranno essere sottoposti a visita medica di controllo da parte dei sanitari dell'E.N.P.A.S. presso gli uffici provinciali dell'Ente stesso, competenti per territorio o dall'ufficiale sanitario del Comune di provenienza ove non esista in loco ufficio dell'Ente.

Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il 15 maggio 1949 istanza alla Direzione generale dell'E.N.P.A.S. via Lima 51, Roma.

Nell'istanza stessa dovrà essere indicato a quale colonia (marina o montana) si chiede essere ammessi, precisando se, in mancanza di posti nella colonia preferita, si accetti anche altra destinazione che eventualmente potrà essere fatta dall'Ente.

L'istanza dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

1) atto di nascita dell'aspirante;

2) dichiarazione dell'Amministrazione, dalla quale lo iscritto dipende attestante che lo stesso è in servizio al 31 marzo 1949 con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza;

3) dichiarazione medica rilasciata dal competente ufficiale sanitario attestante che il concorrente:

ha subito i trattamenti profilattici immunizzanti, normalmente richiesti per la frequenza scolastica (vaccinazione antivaiolosa ed antidifterica);

non proviene da località in cui si siano verificati casi di malattie contagiose;

nella famiglia del medesimo non vi siano altri membri affetti da malattie infettive.

Le domande pervenute fuori termine e che non risultassero regolarmente documentate non saranno prese in considerazione.

Istanza e documenti sono esenti da bollo.

La Direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà insindacabilmente in merito alla ammissione degli aspiranti ed alla scelta della colonia di destinazione.

L'ammissione e la permanenza in colonia è comunque subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

I figli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che saranno tempestivamente comunicati forniti di:

1) un cambio di biancheria;

2) dentifricio, spazzolino, sapone e due asciugamani;

3) un sacchetto di tela bianca (cm. 30 x 40) con la indicazione del nome e cognome del bambino al quale appartiene;

4) mutandine da bagno per i bambini e costumino per le bambine ammessi alla colonia marina;

5) una maglia di lana per i bambini ammessi alle colonie montane.

A cura dell'Ente i bambini ammessi saranno avviati dai centri di raccolta, con mezzi speciali, alle colonie ed alla fine dei turni saranno riaccompagnati ai centri di provenienza.

L'Ente provvederà al rimborso delle spese di viaggio dai luoghi di residenza ai centri di raccolta, limitatamente ai soli bambini ammessi, ad esibizione dei documenti di spesa.

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto, saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità dei posti.

Roma, addì 25 marzo 1949

(1166) *Il presidente*: RENATO MALINVERNO

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso per il posto di medico fiduciario del riparto di Chilivani

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regolamento sanitario approvato con decreto Ministeriale 7 febbraio 1928, n. 1787;

Visto il decreto Ministeriale 14 marzo 1933, n. 1993;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1947, n. 2553;

Udito il rapporto del signor direttore generale delle Ferrovie dello Stato n. P.A.G. 41/24/100/291760 in data 11 dicembre 1948;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a bandire il concorso per il posto di medico del riparto di Chilivani alle seguenti condizioni ed in deroga alle norme di cui agli articoli 35 e 38 del citato regolamento sanitario:

a) obbligo da parte del medico di riparto di fissare stabilmente la propria residenza a Chilivani;

b) concessione al suddetto medico dell'uso gratuito di un alloggio dell'Amministrazione composto di quattro camere, cucina e bagno, sito nella palazzina alloggi dei capi stazione;

c) retribuzione annua di L. 120.000 (centoventimila) pagabile in rate mensili posticipate di L. 10.000 (diecimila) ciascuna;

d) carta di libera circolazione sulle ferrovie dello Stato come per gli altri medici di riparto (percorrenza di km. 400 a scelta, più il tratto di linea Chilivani-Cagliari), e concessioni di viaggio gratuite con le norme vigenti per il personale di ruolo dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

e) compenso per i certificati d'infortunio a norma di legge e del relativo regolamento;

f) obbligo d'osservanza del regolamento sanitario per le Ferrovie dello Stato.

Roma, addì 22 dicembre 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1949
Registro Ufficio risc. ferr. n. 9, foglio n. 312. — CASABURI

AVVISO DI CONCORSO

Come da autorizzazione del Ministro per i trasporti e di cui il decreto Ministeriale 22 dicembre 1948, n. 2527, è aperto un concorso per titoli al posto di medico di riparto delle Ferrovie dello Stato a Chilivani, Ispettorato sanitario di Cagliari.

I medici chirurghi che intendono parteciparvi dovranno far pervenire, non più tardi del sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla segreteria dell'Ispettorato sanitario di Cagliari (Stazione F. S. Cagliari) la relativa domanda redatta in conformità al modello allegato A. Per le domande che verranno inoltrate a mezzo posta, a nessun effetto verrà tenuto conto della data del timbro postale, anche se questa risultasse nei termini.

La domanda dovrà essere presentata su carta da bollo da L. 32 e corredata dei documenti di cui appresso:

a) certificato di nascita rilasciato in carta da bollo e legalizzato;

b) certificato rilasciato in carta da bollo e legalizzato comprovante che il concorrente è cittadino italiano col godimento dei diritti politici;

c) certificato penale in carta da bollo, di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale e legalizzato;

d) certificato di buona condotta, di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda, rilasciato in carta da bollo dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua dimora, e legalizzato;

e) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo o copia autenticata (diploma di laurea per i laureati in epoca anteriore alla pubblicazione del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102);

f) certificato d'iscrizione all'ordine dei medici della Provincia, rilasciato in carta da bollo;

g) copia del foglio matricolare militare o, per gli ufficiali medici, copia dello stato di servizio;

h) tutti quegli altri titoli che il concorrente, nel suo interesse, creda di presentare.

Il concorrente, il quale dimostri con apposito documento in bollo, legalizzato, di essere all'atto del concorso ufficiale sanitario o medico condotto in pianta stabile, è esonerato dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*).

La mancata presentazione, nel termine fissato, anche di uno soltanto dei documenti indicati in *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), potrà determinare l'esclusione dal concorso.

Il concorrente dovrà prendere visione del capitolato d'oneri e compensi relativo al riparto in oggetto (allegato *B*) e dichiarare nella domanda stessa di accettarlo.

Il presente concorso verrà espletato con le norme stabilite dal regolamento sanitario per le Ferrovie dello Stato (approvato con decreto Ministeriale 7 febbraio 1928, n. 1787) del quale ogni concorrente, per prenderne visione (come pure per ogni altra informazione), potrà rivolgersi agli Ispettorati sanitari F. S. o all'Ufficio sanitario centrale.

Al medico giudicato più adatto a ricoprire il posto messo a concorso, e perciò dichiarato vincitore, sarà comunicata la

nomina assieme al capitolato d'oneri e compensi, capitolato che egli dovrà restituire firmato in segno di accettazione entro dieci giorni dalla ricevuta comunicazione, sotto comminatoria di essere altrimenti ritenuto rinunciatario a meno di giustificati motivi; parimenti sarà considerato rinunciatario se non assumerà il servizio nel termine stabilito e fisserà contemporaneamente la propria stabile residenza a Chilivani.

Dal giorno in cui il prescelto assumerà la funzione di medico di riparto, gli saranno corrisposti i compensi di cui appresso:

a) una carta di libera circolazione valevole per 400 km. a scelta (più il tratto di linea Chilivani-Cagliari), in cui siano compresi quelli del riparto di Chilivani e di quelli finitimi di Torralba, Oschiri e Ploaghe;

b) i biglietti di viaggio concessi agli agenti ferroviari e alle loro famiglie secondo le norme vigenti;

c) la retribuzione annua di L. 120.000 (centoventimila) pagabile in rate mensili posticipate di L. 10.000 (diecimila) ciascuna;

d) concessione dell'uso gratuito di un alloggio dell'Amministrazione composto di quattro camere, cucina e bagno, sito nella palazzina-alloggi dei capi stazione di Chilivani;

e) compenso per i certificati di infortunio a norma di legge e del relativo regolamento.

Roma, addì 22 dicembre 1948

La Direzione generale

ALLEGATO *A*

Signor capo dell'Ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato — CAGLIARI

Il sottoscritto presa cognizione dell'avviso in data per il concorso al posto di medico di riparto di Chilivani, domanda di parteciparvi impegnandosi di accettare il capitolato d'oneri e compensi relativo al posto stesso.

All'uopo presenta i documenti qui sotto specificati:

Data

Firma (cognome e nome per esteso)
Indirizzo preciso

ALLEGATO *B*

CAPITOLATO D'ONERI E COMPENSI

RIPARTO MEDICO DI CHILIVANI

Il sottoscritto dottor ., dopo aver presa conoscenza del regolamento sanitario delle Ferrovie dello Stato, accetta a decorrere dal l'incarico di medico fiduciario per il riparto di Chilivani, con tutti gli obblighi espressi nel regolamento suddetto e nel presente capitolato. Dalla predetta data assume altresì l'obbligo di fissare stabilmente la sua residenza in Chilivani ed accetta, come corrispettivo dell'opera da lui prestata in servizio delle Ferrovie dello Stato:

la carta di libera circolazione per km. 400 a scelta (oltre al tratto di linea Chilivani-Cagliari) comprensivi però di quelli del riparto di Chilivani e di quelli finitimi di Torralba, Oschiri e Ploaghe;

le altre facilitazioni di viaggio consentite per sè e famiiari dalle disposizioni vigenti in materia;

la retribuzione annua di L. 120.000 (centoventimila) pagabile in rate mensili posticipate di L. 10.000 (diecimila) ciascuna;

l'uso gratuito di un alloggio dell'Amministrazione composto di quattro camere, cucina e bagno, sito nella palazzina-alloggi dei capi stazione di Chilivani;

il compenso per i certificati d'infortunio a norma della relativa legge e regolamento.

Limiti del riparto medico di Chilivani.

Linea: Cagliari-Olbia: dalla CC. km. 202+429 compresa, alla CC. km. 227+042 esclusa.

Linea: Chilivani-Porto Torres: dal km. 0+000 alla CC. km. 15+543 esclusa.

Tutto il riparto è situato in zona di malaria grave.

Il medico di riparto, oltre alle visite di accertamento delle malattie degli agenti ed alle altre prestazioni alle quali è tenuto per le disposizioni del regolamento sanitario, ha l'obbligo della assistenza medica gratuita:

a) agli agenti di ruolo e non di ruolo che riportano traumi in servizio o sono colpiti da infortunio sul lavoro o da malattia professionale per la quale sia obbligatoria l'assicurazione a norma della legge speciale (l'obbligo alle cure mediche e chirurgiche sussista per tutta la durata dell'inabilità temporanea ed anche dopo la sua cessazione quando esse occorrono per recuperare la capacità lavorativa, anche se l'agente abbia cessato dal servizio);

b) agli agenti di ruolo e non di ruolo, nonchè agli assuntori ed ai loro coadiutori e dipendenti, ammalati di malaria contratta in località dichiarate malariche per decreto del Capo dello Stato in cui sono obbligati a risiedere per esigenze di servizio, o quelli che, pur dimorando in località salubri, sono ammalati di malaria contratta durante il servizio prestato nelle località suddette;

c) alle persone di famiglia degli agenti di ruolo e non di ruolo, nonchè degli assuntori e dei loro coadiutori e dipendenti, che per esigenze di servizio sono obbligati a dimorare in località dichiarate malariche per decreto del Capo dello Stato, quando sono ammalate di malaria contratta nella località di residenza dell'agente (per persone di famiglia, agli effetti dell'obbligo dell'assistenza medica gratuita, si intendono la moglie, i figli, i genitori, i fratelli e le sorelle che risultano conviventi ed a carico degli agenti interessati).

(1167)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a diciassette posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo A) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1948, numero 24945/203, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre successivo, al registro n. 8, foglio n. 328, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a diciassette posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Considerato che all'art. 6 del decreto Ministeriale suddetto è fatta riserva di stabilire, con apposito decreto, il diario delle prove scritte d'esame del concorso stesso;

Decreta:

Le prove scritte d'esame del concorso a diciassette posti di allievo ispettore in prova nel ruolo del personale amministrativo (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 5 del decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, n. 24945/203, si svolgeranno in Roma nei giorni 11 e 12 aprile 1949.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 10 marzo 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1949
Registro Bilancio trasporti n. 10, foglio n. 10.

(1180)

GIOLITTI GIUSEPPE *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.